

8. Sentenza 31 marzo 1944 nella causa Job contro Commissione di ricorso del Cantone Ticino in materia di SDN.

Art. 4, cifra 1, lett. a del DCF pel SDN (nella dizione del 6 dicembre 1940). I soggiorni di sei mesi o di tre mesi debbono essere, in linea di massima, continuativi e non soltanto ad intervalli.

Wehropfer: Die Wehropferpflicht wird nur durch ununterbrochenen Aufenthalt in der Schweiz von der in Art. 4, Abs. 1, lit. a WOB vorgesehenen Dauer begründet. Wiederholte kürzere Aufenthalte während der massgebenden Zeit werden nicht zusammengerechnet.

Art. 4 ch. 1, lit. a ASN (nouvelle teneur, ACF du 6 décembre 1940). Les séjours de six ou de trois mois doivent, en règle générale, être ininterrompus.

Ritenuto in fatto:

A. — Ai fini del sacrificio per la difesa nazionale Carlo Job dichiarava un attivo totale di fr., di cui fr. per sostanza all'estero.

L'Autorità di tassazione portava a fr. la sostanza imponibile, con l'aliquota del

Il Job inoltrava reclamo, sostenendo di essere domiciliato a Milano da decenni ininterrottamente e chiedendo quindi di essere tassato pel solo valore di perequazione della sua villa a Bissone, ossia per fr., ritenuta un'aliquota calcolata in base ad una sostanza complessiva di fr.

Con decisione 23 aprile 1943 la Commissione di tassazione del primo circondario respingeva il reclamo, ritenendo applicabile l'art. 4 cifra 1 lett. a del DCF pel SDN (nella dizione del decreto 6 dicembre 1940).

Statuendo in data 17 novembre 1943, la Commissione cantonale di ricorso ammetteva che il Job era domiciliato a Bissone il 30 aprile 1940 e lo assoggettava quindi per tutta la sua sostanza determinata in fr., eccezione fatta unicamente dell'appartamento da lui occupato a Milano e valutato fr.

B. — Tempestivamente il Job ha interposto gravame di diritto amministrativo al Tribunale federale, concludendo per l'annullamento della decisione in quanto essa

stabilisce una sostanza imponibile eccedente quella da lui riconosciuta e gli accolla una tassa di giustizia. Il Job fa valere in sostanza che dall'aprile 1940 alla fine del 1942 ha avuto ininterrottamente domicilio a Milano e che durante questo periodo ha soggiornato in Svizzera complessivamente 120 giorni circa, sempre ad intervalli e mai per un periodo continuato superiore ad un mese.

C. — La Commissione cantonale di ricorso ha concluso pel rigetto del gravame.

D. — L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha chiesto che il ricorso sia ammesso.

Considerando in diritto:

Dagli atti risulta chiaramente che, durante il periodo dal 30 aprile 1940 al 31 dicembre 1942, il Job non ha avuto domicilio in Svizzera a norma degli art. 23-26 CC, determinanti in virtù dell'art. 5 del DCF pel SDN.

Egli ha invece soggiornato a più riprese in casa propria a Bissone, ossia da uno a due mesi in ciascuno degli anni 1940, 1941 et 1942. Si chiede se un siffatto soggiorno lo renda soggetto al sacrificio per la difesa nazionale.

L'art. 4 cifra 1, lett. a del DCF pel SDN (nella dizione del 6 dicembre 1940) prevede l'imponibilità delle persone fisiche che, entro il periodo dal 30 aprile 1940 al 31 dicembre 1942 « hanno il domicilio nella Svizzera oppure vi si trattengono per almeno 6 mesi o, se abitano una casa propria, per più di 3 mesi. I soggiorni fatti in diversi luoghi sono addizionati ». Mentre è detto espressamente che i soggiorni fatti in diversi luoghi sono addizionati, non è detto espressamente che ne sia dei soggiorni non continuativi, ma ad intervalli.

Devesi però ritenere che, in linea di massima, un soggiorno continuativo di sei o di tre mesi è necessario per creare un rapporto così stretto con la Svizzera da giustificare l'obbligo di assoggettamento al sacrificio per la difesa nazionale. Si deve trattare d'un rapporto che si apparenti al domicilio, rapporto che non crea chi nel

periodo determinante non sia rimasto in Svizzera sei o tre mesi, ma ogni volta per un tempo più breve. Come chi, secondo la prassi in materia di applicazione dell'art. 46 cp. 2 CF (RU 65 I 90 e seg.), acquista nel luogo ove si trova in villeggiatura un domicilio fiscale soltanto se vi soggiorna ininterrottamente almeno novanta giorni in casa propria, così non si può ammettere nell'interpretazione dell'art. 4 cifra 1, lett. a, del DCF per SDN che parecchi soggiorni più brevi possano essere addizionati. A sostegno di questa soluzione si può invocare l'art. 3, cifra 1, lett. c, del DCF per l'IDN, in quanto alla seconda linea dice « si trattengono in modo continuato.... » (il che vale anche per periodo di tre mesi) e nella frase finale presuppone in principio un soggiorno continuativo e mira soltanto ad evitare l'elusione dell'obbligo di assoggettamento fiscale (cfr. IRENE BLUMENSTEIN, Die allgem. eidgenössische Wehrsteuer, pag. 23/24).

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è ammesso.

II. HAFTUNG FÜR MILITÄRISCHE UNFÄLLE

RESPONSABILITÉ À RAISON D'ACCIDENTS SURVENUS AU COURS D'EXERCICES MILITAIRES

9. Urteil vom 11. Februar 1944 i. S. Stihl gegen Eidgenossenschaft.

Keine Haftbarkeit des Bundes, wenn das Grenzwachtkorps in Erfüllung seiner Aufgabe der Sicherung der Landesgrenze eine Zivilperson tötet oder verletzt : Art. 27 MO und Art. 1 des BRB vom 29. März 1940 über die Erledigung von Forderungen für Unfallschäden während des Aktivdienstes.

Die Sicherung der Landesgrenze fällt unter Art. 2 des BRB ; Selbstverschulden (Art. 27 MO).

La Confédération ne répond pas du fait que le corps des gardes-frontière tue ou blesse un civil en exécutant sa mission de garder

la frontière : art. 27 OM et art. 1 ACF du 29 mars 1940 concernant le règlement des prétentions pour dommages résultant d'accidents survenus pendant le service actif.

La garde de la frontière compte au nombre des mesures visées par l'art. 2 de l'ACF précité. Faute de la victime (art. 27 OM).

La Confederazione non risponde pel fatto che il corpo delle guardie di frontiera uccide o ferisce, nell'esercizio della sua missione di vigilare i confini nazionali, un civile : art. 27 OM e art. 1 DCF 29 marzo 1940 che regola le pretese per danni derivanti da infortuni accaduti durante il servizio attivo.

La vigilanza dei confini nazionali dev'essere noverata tra le misure contemplate dall'art. 2 del suddetto decreto. Colpa della vittima (art. 27 OM).

A. — Emanuel Stihl, der 1926 geborene Sohn der Kläger, wurde am Nachmittag des 15. März 1943 durch den Gefreiten Wenger vom Grenzwachtkorps des 1. schweiz. Zollkreises angeschossen, als er im Begriffe war, an der Schönenbuchstrasse in Allschwil beim Grenzstein Nr. 33 die Grenze zu überschreiten. Wenger, dem die Aufgabe zukam, in dem von ihm zu bewachenden Abschnitt den Schmuggel und jeden Grenzübertritt zu verhindern, hatte Stihl beobachtet, wie dieser, von Allschwil kommend, an der Übertrittsstelle vorbeigegangen und hernach umgekehrt war. Stihl hatte dann neuerdings kehrt gemacht und seinen Handkoffer neben dem Grenzstein durch den Stacheldraht geschoben. Als Wenger die Absicht Stihls erkannte, war er ihm entgegengelauften und hatte ihm, behauptet er, zugerufen : « Halt, oder ich schiesse ! » und, als der so Verwarnte nicht anhielt, sondern sich bückte, um durch den Stacheldraht hindurchzukriechen, aus einer Entfernung von 386 m auf den Flüchtigen geschossen. Stihl erlag am folgenden Tage den Verletzungen. Die anschliessende vorläufige Beweisaufnahme durch den Untersuchungsrichter der 4. Division ergab, dass der Getötete, der bei seinen Eltern in Basel gewohnt hatte, sich nach Deutschland hatte begeben wollen, angeblich, um sich dort in seinem Beruf als Vergolder weiter auszubilden. Er hinterliess einen Brief, in dem er diese Absicht seinen Angehörigen mitteilte. Der Untersuchung wurde keine weitere Folge gegeben, weil Wenger kein Verschulden treffe.